



M

REPUBBLICA ITALIANA

INTELLIGENZA DEL POPOLO ITALIANO

03488/04

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

fallimento

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	OLLA	- Presidente -	R.G.N. 14335/01
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	Cron. 6858
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	- Consigliere -	Rep. 805
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Consigliere -	Ud.18/09/03
Dott. Vittorio	RAGONESI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DI LECCE ANTONIO, nella qualità di Commissario

liquidatore ~~CONCORDATO~~ PREVENTIVO DISAL SRL ~~pro~~

~~tempore,~~ elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.

TOMMASO D'ACQUINO 75, presso l'avvocato MARIO

LACAGNINA, rappresentato e difeso dall'avvocato

GIUSEPPE DI LECCE, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

DISAL SRL in persona del liquidatore pro tempore,

GARBETTA SALVATORE, GARBETTA RUGGIERO, GARBETTA

2003 LUCIANO, MAENZA GIUSEPPE LUCIANO, elettivamente

2093 domiciliati in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso



l'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentati e difesi  
dall'avvocato MAURIZIO DI CAGNO, giusta procura a  
margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso il provvedimento del Tribunale di FOGGIA,  
emesso il 23/03/01 (N. 1654 cron), il 7/3/2002 (N. 1318 cron) e  
il 16/1/2002 (N. 239 cron). -  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/09/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio  
RAGONESI;

udito per il ricorrente l'Avvocato LACAGNINA, con  
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per  
il rigetto.

### Svolgimento del processo

L'avv.to Antonio Di Lecce, premesso di essere stato nominato commissario giudiziale e commissario liquidatore nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni della Disal srl chiedeva in data 29.12.00 che gli venisse liquidato il compenso per l'attività svolta quale commissario liquidatore.

Il Tribunale di Foggia con decreto n. 231 depositato in data 16/1/2001, statuiva non doversi alcunchè al Commissario liquidatore sostenendo: che l'istanza era stata presentata dal Commissario Giudiziale e non dal Liquidatore Giudiziale ;che il Tribunale aveva già liquidato con provvedimento in data 26/06/1995 il compenso per l'attività di Commissario Giudiziale e, successivamente, con provvedimento aveva liquidato a medesimo Commissario un acconto sul compenso per l'attività successiva alla omologazione del Concordato Preventivo; che al Commissario Giudiziale, spettava un unico compenso per l'intera procedura ; che, peraltro, nel caso di specie si verteva nell'ipotesi di concordato per garanzia nel quale l'attività successiva all'omologa si era limitata alla vigilanza sull'adempimento, non essendo stata espletata alcuna attività liquidatoria da parte del commissario ; che il compenso andava determinato nella misura di £. 35.152 990 e non di £ 42.000.000 come era stato in effetti liquidato; che pertanto previa revoca parziale della liquidazione del 27/9/1996 disponeva che il Commissario Giudiziale avv. Di Lecce restituisse al concordato la somma di L. 5.673.612.

Avverso tale decreto il Di Lecce proponeva, in data 7.3.01, al tribunale di Foggia istanza di revisione del decreto depositato in data 16/01/2001 specificando di avere ricoperto nella procedura di concordato preventivo in questione la triplice veste di: Commissario Giudiziale durante la fase della omologazione; di Commissario Giudiziale nella fase di liquidazione e di Commissario Liquidatore nella medesima fase della liquidazione sicché la richiesta di corresponsione dei compensi era fatta per la funzione di Commissario Liquidatore e non di Commissario Giudiziale come erroneamente aveva ritenuto il Tribunale.

Il Tribunale di Foggia con provvedimento in data 6-7/3/2001, confermava il provvedimento del 16.1.01

Ricorre per cassazione il Di Lecce sulla base di due motivi

Resiste con controricorso la Disal srl.

**Motivi della decisione.**

Occorre premettere che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tre distinti provvedimenti del tribunale di Foggia: a) il decreto n. 231 del 16.01.01 di liquidazione di compensi professionali per l'attività di commissario; b) il decreto n. 1318 del 6.3.01 di conferma del precedente decreto; c) il decreto n. 1657 del 23.3.01 di chiusura del concordato preventivo.

Per quanti riguarda l'impugnazione del primo decreto del 16.01.01 con cui venivano liquidati al ricorrente i compensi per l'attività di commissario --

liquidato nella procedura di concordato preventivo della Disal srl, la stessa è inammissibile.

Risulta dalla documentazione in atti che il decreto di liquidazione in questione venne depositato il 16.01.01 e che nei confronti di tale decreto il Di Lecce propose istanza di revisione depositata in data 7.02.01 con allegazione contestualmente all'istanza anche del decreto del 16.01.01 di cui chiedeva la revisione ( v. pg. 4 dell'istanza).

A seguito di tale istanza il Tribunale di Foggia ha emesso il decreto confermativo n. 1318 del 6.03.01 anch'esso impugnato con il presente ricorso per cassazione.

Fatto sta che il decreto in esame del 16.01.01 risulta impugnato con il ricorso per cassazione soltanto in data 22.5.01 oltre cioè il termine di sessanta giorni previsto dalla legge.

E' ben vero che in calce al predetto decreto si ha dichiarazione del Di Lecce di "presa visione e ricevuta copia" recante la data del 19.04.01 attestata dal cancelliere, tuttavia è certamente vero che il ricorrente aveva avuto conoscenza e disponibilità del decreto del 16.01.01 in data ben anteriore tanto è vero che lo stesso ha proposto contro di esso l'istanza di revisione depositata in data 7.02.01 alla quale ha allegato copia del decreto stesso ( v. Cass 9569/00;Cass 12803/00).

Risultando quindi in atti che quanto meno a far data dal 7.02.01 il Di Lecce aveva acquisito copia del decreto, non è dubbio che il ricorso per cassazione proposto contro di esso soltanto il 22.5.01 debba considerarsi tardivo.

A tale proposito occorre chiarire, anche in riferimento al secondo decreto oggetto di impugnazione ( quello confermativo del 6.03.01) di cui ci si occuperà successivamente, che questa Corte ha già chiarito che “il decreto con cui il Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 165 comma 2 e 39 comma 1 L.F., liquida il compenso al commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dirimendo un virtuale conflitto di interessi ed incidendo su posizioni di diritto soggettivo, ha natura decisoria, al pari del provvedimento che liquida il compenso al curatore. Esso inoltre e' definitivo, non essendo soggetto a reclamo ed e' conseguentemente impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. nei termini prescritti.”

“Inoltre, proprio in considerazione di tale sua natura, tipica della funzione giurisdizionale, l'autorità giudiziaria che lo adotta non può revocarlo, dovendosi ritenere "consumato", con l'emissione, il suo potere decisionale”.(Cass 11662/98)

Dal principio testè riportato discende che l'impugnazione immediata del decreto di liquidazione tramite ricorso per cassazione non può in alcun modo essere posticipata ad un termine successivo all'esito di un eventuale reclamo od istanza di revisione non essendo oltretutto tali mezzi proponibili.

E venendo quindi all'impugnazione del decreto confermativo del 6.03.01 non può non rilevarsi che la stessa, anche a volere, in via di pura ipotesi, ritenere che il decreto di liquidazione dei compensi del commissario giudiziale possa essere suscettibile di revisione , è in ogni caso

inammissibile in quanto sul punto è ormai intercorso il giudicato per effetto delle tardiva impugnazione del decreto di liquidazione del 16.01.01.

Per quanto riguarda il ricorso rivolto avverso il decreto n. 1657 del 23.3.01 di chiusura del concordato preventivo anch'esso deve ritenersi inammissibile.

Ancorchè infatti il ricorrente nella intestazione del ricorso abbia proposto impugnazione avverso il decreto dianzi citato nessun motivo di censura avverso quest'ultimo è contenuto nel ricorso .

L'impugnazione pertanto, in quanto in manifesta violazione del disposto dell'art. 366 n. 4 cpc ,non può trovare ingresso in questo giudizio ( ex plurimis Cass 14075/02;Cass 11530/02)

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1000,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1000,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.

Roma/18.09.03

Il Cons.est.

IL CANCELLIERE  
Domenico M...  
Somenzo Mazzaluffi

Il Presidente

Por. Sh

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione

Depositata in cancelleria

21 FEB. 2004

IL CANCELLIERE